

Originale Ordinanza Sindacale

N. 2 data 11/01/2012

Classifica VI.7

Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTIGENTI PER LA

RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI

POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONI ALLA

CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU'

INQUINANTI

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE la normativa europea, Direttiva 2008/50/CE e quella nazionale, D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria ambiente stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM₁₀, totale nelle 24 ore, di 50ug/m³; un massimo consentito di 35 sforamenti all'anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM₁₀, di 40 ug/m³;

PREMESSO CHE Il Piano di Azione, approvato con DACR 52/2007, stabilisce le misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all'adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità:

PREMESSO CHE il territorio regionale è stato suddiviso, con la suddetta DACR 52/2007, in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli, con le altre principali aree urbanizzate) in cui è concreto il rischio di superamento e fascia B;

CONSIDERATO CHE il DACR 52/2007 comprende il Comune di San Benedetto del Tronto in fascia A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM₁₀)

PREMESSO CHE sul territorio regionale esistono una rete di monitoraggio regionale, i cui rilevamenti sono riferiti alla UE nell'ambito della direttiva 2008/50/CE, e una rete di monitoraggio locale;

CONSIDERATO CHE nel corso del 2011, nella stazione urbana da traffico presente in Piazza Kolbe, si sono registrati oltre 35 superamenti giornalieri del limite massimo di cui alla suddetta Direttiva 2008/50/CE e d al D.Lgs. 155/2010;

CONSIDERATO CHE dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema della centralina relativamente al articolato fine PM₁₀ si evince un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;

CONSIDERATO CHE a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore e di altre misure strutturali attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende

necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1610 del 25/11/2011 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente - Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A – anno 2011/12" che prevede l'adozione di misure e provvedimenti di divieto di circolazione in zone appositamente individuate impegnando in tal senso le amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo di Programma;

CONSIDERATO CHE l'art. 4 al comma 4.3. di tale accordo prevede che i luoghi di applicazione delle misure relative alla circolazione dei veicoli possono essere le zone urbane intorno alla centraline di monitoraggio atmosferico e che la stessa perimetrazione dei luoghi può, se ritenuto opportuno interessare anche tratti di maggiore comunicazione, ivi inclusa la ex s.s.16;

RILEVATO CHE il territorio comunale di San Benedetto del Tronto è un "continuum insediativo" che si sviluppa morfologicamente in una fascia di territorio con limiti laterali naturali (litorale marino e collina) e limiti laterali artificiali (rilevato ferroviario ad est e autostrada ad ovest) le cui uniche infrastrutture stradali che l'attraversano lungo tutto il territorio sono la ex ss16 e il Lungomare;

CONSIDERATO CHE la ss16 è la strada di collegamento tra i due caselli autostradali di Grottammare (a Nord del territorio comunale) e di San Benedetto del Tronto (a sud del territorio comunale) e che il rilevato ferroviario non permette il collegamento tra le due infrastrutture stradali sopracitate ai veicoli commerciali pesanti se non in Via del Mare, in Via D'Annunzio e in Via Fiscaletti;

PRESO ATTO che nel limitrofo territorio comunale di Acquaviva Picena sono localizzate due zone industriali raggiungibili dai veicoli commerciali pesanti provenienti dall'autostrada A14 esclusivamente dalla ex ss16 in prossimità dell'intersezione con Via Manara;

RILEVATO CHE la circolazione con direzione sud-nord verso le zone a nord del territorio comunale in alternativa al transito lungo la ex ss16 in prossimità di Via Voltattorni può essere effettuata percorrendo Via Toscana posta ad est della stessa ex ss16;

PRESO ATTO che la centralina di monitoraggio atmosferico nel territorio comunale di San Benedetto del Tronto è collocata in Piazza Kolbe lungo la ex s.s.16 nel tratto compreso tra Via Voltattorni e Via Manara ;

ATTESA dunque la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

Propone

Il divieto di transito nelle Vie Silvio Pellico e Via della Liberazione (ex ss16) nel tratto compreso tra Via Manara e Via Gabriele Voltattorni alle seguenti categorie di veicoli:

- -autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- -veicoli commerciali leggeri pari o minori a 3.5 T. di M.M.T. diesel pre Euro, Euro 1

senza filtro antiparticolato

- -veicoli commerciali pesanti superiori a 3,5 T e pari o minori a 7,5 T di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- -veicoli commerciali pesanti superiori a 7,5 T e pari o inferiori a 14 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 14 T e pari o inferiori a 32 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- -veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro e Euro 1 e 2 con o senza filtro antiparticolato
- -trattori stradali pesanti superiori a 14 T e pari o superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- -trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro ,Euro 1 e 2 senza e con filtro antiparticolato
- -bus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- -motocicli maggiori di 50 cm³ 2 tempi pre Euro
- -ciclomotori minori di 50 cm³ pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

I divieti sopra indicati avranno valore dal 16 gennaio 2012 al 15 Maggio 2012 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.30 e tra le 14.30 e le 18.30 dei giorni da lunedì a venerdì esclusi i giorni di festività nazionale.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus,mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate:
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico

FEDERICI PIERGIORGIO

IL SINDACO

PREMESSO CHE la normativa europea, Direttiva 2008/50/CE e quella nazionale, D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria ambiente stabiliscono: un limite nella concentrazione delle polveri sottili PM₁₀, totale nelle 24 ore, di 50ug/m³; un massimo consentito di 35 sforamenti all'anno per ciascuna stazione di monitoraggio; un limite, nella media annuale delle concentrazioni giornaliere del PM₁₀ di 40 ug/m³;

PREMESSO CHE Il Piano di Azione, approvato con DACR 52/2007, stabilisce le misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori limite di concentrazione inquinanti in atmosfera o di superamento delle soglie di allarme, individua le autorità competenti all'adozione di tali misure (Sindaci, Presidenti delle Province, Presidente della Giunta Regionale) e definisce le condizioni per la competenza delle une o delle altre autorità:

PREMESSO CHE il territorio regionale è stato suddiviso, con la suddetta DACR 52/2007, in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli, con le altre principali aree urbanizzate) in cui è concreto il rischio di superamento e fascia B;

CONSIDERATO CHE il DACR 52/2007 comprende il Comune di San Benedetto del Tronto in fascia A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM₁₀)

PREMESSO CHE sul territorio regionale esistono una rete di monitoraggio regionale, i cui rilevamenti sono riferiti alla UE nell'ambito della direttiva 2008/50/CE, e una rete di monitoraggio locale:

CONSIDERATO CHE nel corso del 2011, nella stazione urbana da traffico presente in Piazza Kolbe, si sono registrati oltre 35 superamenti giornalieri del limite massimo di cui alla suddetta Direttiva 2008/50/CE e d al D.Lgs. 155/2010;

CONSIDERATO CHE dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema della centralina relativamente al articolato fine PM₁₀ si evince un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;

CONSIDERATO CHE a seguito degli interventi di limitazione della mobilità privata a motore e di altre misure strutturali attuate negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1610 del 25/11/2011 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente - Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A – anno 2011/12" che prevede l'adozione di misure e provvedimenti di divieto di circolazione in zone appositamente individuate impegnando in tal senso le amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo di Programma;

CONSIDERATO CHE l'art. 4 al comma 4.3. di tale accordo prevede che i luoghi di applicazione delle misure relative alla circolazione dei veicoli possono essere le zone urbane intorno alla centraline di monitoraggio atmosferico e che la stessa perimetrazione dei luoghi può, se ritenuto opportuno interessare anche tratti di maggiore comunicazione, ivi inclusa la ex s.s.16;

RILEVATO CHE il territorio comunale di San Benedetto del Tronto è un "continuum insediativo" che si sviluppa morfologicamente in una fascia di territorio con limiti laterali

naturali (litorale marino e collina) e limiti laterali artificiali (rilevato ferroviario ad est e autostrada ad ovest) le cui uniche infrastrutture stradali che l'attraversano lungo tutto il territorio sono la ex ss16 e il Lungomare;

CONSIDERATO CHE la ss16 è la strada di collegamento tra i due caselli autostradali di Grottammare (a Nord del territorio comunale) e di San Benedetto del Tronto (a sud del territorio comunale) e che il rilevato ferroviario non permette il collegamento tra le due infrastrutture stradali sopracitate ai veicoli commerciali pesanti se non in Via del Mare, in Via D'Annunzio e in Via Fiscaletti;

PRESO ATTO che nel limitrofo territorio comunale di Acquaviva Picena sono localizzate due zone industriali raggiungibili dai veicoli commerciali pesanti provenienti dall'autostrada A14 esclusivamente dalla ex ss16 in prossimità dell'intersezione con Via Manara;

RILEVATO CHE la circolazione con direzione sud-nord verso le zone a nord del territorio comunale in alternativa al transito lungo la ex ss16 in prossimità di Via Voltattorni può essere effettuata percorrendo Via Toscana posta ad est della stessa ex ss16;

PRESO ATTO che la centralina di monitoraggio atmosferico nel territorio comunale di San Benedetto del Tronto è collocata in Piazza Kolbe lungo la ex s.s.16 nel tratto compreso tra Via Voltattorni e Via Manara ;

ATTESA dunque la necessità di adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

VISTO l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

ORDINA

Il divieto di transito nelle Vie Silvio Pellico e Via della Liberazione (ex ss16) nel tratto compreso tra Via Manara e Via Gabriele Voltattorni alle seguenti categorie di veicoli:

- -autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- -veicoli commerciali leggeri pari o minori a 3.5 T. di M.M.T. diesel pre Euro, Euro 1 senza filtro antiparticolato
- -veicoli commerciali pesanti superiori a 3,5 T e pari o minori a 7,5 T di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- -veicoli commerciali pesanti superiori a 7,5 T e pari o inferiori a 14 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- veicoli commerciali pesanti superiori a 14 T e pari o inferiori a 32 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- -veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro e Euro 1 e 2 con o senza filtro antiparticolato
- -trattori stradali pesanti superiori a 14 T e pari o superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato
- -trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro ,Euro 1 e 2 senza e con filtro antiparticolato
- -bus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- -motocicli maggiori di 50 cm³ 2 tempi pre Euro

-ciclomotori minori di 50 cm³ pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

I divieti sopra indicati avranno valore dal 16 gennaio 2012 al 15 Maggio 2012 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.30 e tra le 14.30 e le 18.30 dei giorni da lunedì a venerdì esclusi i giorni di festività nazionale.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus,mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate:
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico

Tutti gli Organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale cureranno il rispetto della presente Ordinanza che verrà portata a conoscenza del pubblico mediante la installazione della prescritta segnaletica.

Eventuali permessi di transito alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale in base all'art. 12 della Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1610 del 25/11/2011

RENDE NOTO

- in sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada:

- l'uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;
- gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Municipale in Piazza Battisti 1, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente ordinanza decorrono dal 16 Gennaio 2012, compatibilmente con l'avvenuta apposizione della segnaletica stradale;
- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

DISPONE

- l' apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura della Multiservizi s.p.a. società affidataria del Servizio Segnaletica per conto del Comune di San Benedetto del Tronto; necessaria per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente stradale, da mantenere in maniera efficiente:
- che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza ed al Responsabile del Servizio Viabilità per quanto di competenza in ordine alla segnaletica stradale;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione.
- che il servizio Viabilità provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di : Prefetto di Ascoli Piceno, Questore di Ascoli Piceno; Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale, Gruppo Guardia di Finanza Ascoli Piceno, Presidente della Regione Marche, presidente della Provincia di Ascoli Piceno; Automobil Club d'Italia Ascoli Piceno; ANAS, Dipartimento Provinciale ARPAM Ascoli Piceno, Dipartimento di Prevenzione ASUR 12 di San Benedetto del Tronto; Sindaci dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno ricadenti in zona A di cui alla DACR 52/2007 (Ascoli Piceno, Castel di lama, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo, Monteprandone), Associazioni di categoria (CNA,Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria), Associazioni Sindacali (CGIL,CISL,UIL,UGL).

Data. 11/01/2012